



**Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**  
**Ufficio XIV – Varese**  
**Via Copelli 6 – 21100 Varese - Codice Ipa: m\_pi**

Ai Dirigenti Scolastici  
 Istituti statali lombardi di ogni ordine e grado  
 sedi

**Oggetto: Organismo Paritetico Territoriale – D Lgs 81/08 art.36 indicazioni ai dirigenti scolastici.**

L'Organismo Paritetico Territoriale di Usr Lombardia sulla sicurezza nelle scuola ritiene di dover segnalare ai dirigenti scolastici, nella loro qualità di datori di lavoro, il dovere dell'informazione a tutti i lavoratori circa i rischi individuati nell'Istituto Scolastico ed alle procedure aziendali in merito, come previsto all'art 36 D Lgs 81/08.

Tale informazione deve essere fornita a tutti i lavoratori all'interno dell'Istituto, in occasione dell'instaurarsi del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla durata dello stesso e dalla mansione.

L'informazione ai sensi dell'art 36 D Lgs 81/08 dovrà essere fornita anche a tutti gli studenti, declinata secondo le modalità ritenute più consone alla fascia d'età, nell'ottica della Delibera di Giunta Regionale 6 marzo 2015 n.X/3228, considerando le capacità e responsabilità crescenti, in rapporto all'evoluzione dell'età e, nel secondo grado, la presenza di forme di raccordo scuola lavoro ivi operanti (alternanza, apprendistato e simili) .

L'informazione deve essere sintetica e di facile ed immediata comprensione. Si suggerisce inoltre di adottare una procedura di consegna tale che resti traccia della trasmissione al lavoratore.

Si rimanda all'art 36 del D Lgs 81/08<sup>1</sup> per le prescrizioni di legge riguardo ai contenuti dell'informazione stessa.

Cordialità.

Il dirigente  
 Claudio Merletti

CM/cg  
 eventuale referente/responsabile  
 Carla Gariboldi

<sup>1</sup> Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro; c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46; d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente. 2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei ((miscelate pericolose)) sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; c) sulle misure e le attività di prevenzione e protezione adottate. 3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9. 4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

